SIPSE – SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

REGOLAMENTO DPS-03

TARIFFARIO GENERALE E MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL DEMOCRATIC PARTICIPATION SYSTEM

Codice: SIPSE-DPS-2026-DPS03
Atto di riferimento: Atto istitutivo n. 18/2026
Sistema: SIPSE – Democratic Participation System (SIPSE-DPS)
Versione: 1.0 – Bozza per approvazione
Ambito istituzionale: Venezia – Ginevra

Motto: «Il voto appartiene ai popoli».

PREAMBOLO

Il SIPSE, nell'ambito delle proprie attività di progettazione, sviluppo e gestione di strumenti per la partecipazione democratica, riconosce la necessità di dotarsi di un modello economico-finanziario trasparente, sostenibile e accessibile.

Il presente Regolamento disciplina i criteri economici per l'utilizzo del SIPSE-Democratic Participation System, destinato a sostenere consultazioni popolari, processi partecipativi, referendum interni, consultazioni associative e istituzionali, nonché iniziative riguardanti i diritti, l'identità, le risorse e le aspirazioni dei popoli.

Il modello economico si fonda su cinque principi:

1. indipendenza del risultato dalla remunerazione del servizio;
2. trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali;
3. accessibilità economica per comunità, popoli ed enti non lucrativi;
4. sostenibilità tecnica, organizzativa e finanziaria;
5. reinvestimento nello sviluppo degli strumenti di partecipazione democratica.

Il servizio remunerato riguarda esclusivamente l'infrastruttura tecnologica, l'organizzazione tecnica, l'assistenza, la sicurezza, la verifica e le attività contrattualmente previste. Non riguarda la determinazione, l'orientamento o l'influenza del risultato.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento istituisce il Tariffario generale del SIPSE-DPS e definisce il relativo modello economico-finanziario.
2. Disciplina:
   a. i livelli di servizio;
   b. i criteri di determinazione dei corrispettivi;
   c. le modalità di preventivazione;
   d. le agevolazioni;
   e. le modalità di pagamento;
   f. la gestione dei ricavi;
   g. il Fondo per la Partecipazione dei Popoli;
   h. la rendicontazione economica.
3. Il presente Regolamento si applica ai servizi concessi a soggetti pubblici e privati, nei limiti delle rispettive competenze e della normativa applicabile.

Articolo 2 – Natura del corrispettivo

1. Il corrispettivo remunera prestazioni tecniche, organizzative e professionali effettivamente erogate.
2. Il pagamento non attribuisce al committente alcun diritto di:
   a. modificare i voti espressi;
   b. condizionare lo scrutinio;
   c. ottenere informazioni sulle preferenze individuali;
   d. alterare i criteri di validazione;
   e. impedire la pubblicazione di un risultato conforme alle condizioni contrattuali.
3. È vietata qualsiasi forma di remunerazione collegata alla vittoria di una determinata opzione, all'affluenza desiderata o all'orientamento del risultato.

Articolo 3 – Neutralità economica

1. SIPSE-DPS mantiene una separazione funzionale tra gestione economica del servizio e gestione democratica della consultazione.
2. Il personale commerciale, amministrativo o finanziario non può intervenire nelle operazioni di scrutinio.
3. Il personale tecnico e di garanzia non può ricevere incentivi collegati all'esito della consultazione.
4. Nessun cliente può acquistare un risultato, una certificazione predeterminata o una dichiarazione di legittimità non supportata dalle verifiche effettuate.

Articolo 4 – Principi di equità

Il sistema tariffario deve assicurare:

1. proporzionalità tra servizio richiesto e prezzo;
2. parità di trattamento tra soggetti in condizioni comparabili;
3. criteri pubblici per agevolazioni e riduzioni;

4. assenza di discriminazioni basate sull'orientamento politico o sull'esito atteso;
5. accessibilità per le comunità con limitate capacità economiche;
6. sostenibilità dei costi necessari a sicurezza, protezione dei dati e verifica indipendente.

PARTE II – LIVELLI DI SERVIZIO

Articolo 5 – Classificazione dei servizi

Il SIPSE-DPS prevede quattro livelli principali:

1. Essential;
2. Professional;
3. Institutional;
4. Peoples & International.

I livelli possono essere integrati da moduli aggiuntivi, secondo il preventivo e il contratto.

Articolo 6 – Livello ESSENTIAL

1. È destinato a piccole associazioni, gruppi organizzati, comitati e iniziative con esigenze operative contenute.
2. Comprende, secondo il progetto approvato:
   a. attivazione di una consultazione;
   b. configurazione di una domanda e delle relative opzioni;
   c. registrazione e gestione delle categorie di partecipanti;
   d. accesso alla piattaforma;
   e. assistenza ordinaria;
   f. scrutinio tecnico;
   g. rapporto finale standard.
3. Non comprende personalizzazioni avanzate, audit esterni estesi o integrazioni informatiche dedicate, salvo specifica previsione.

Articolo 7 – Livello PROFESSIONAL

1. È destinato a partiti, movimenti politici, organizzazioni non governative, sindacati, fondazioni e associazioni di dimensione medio-grande.
2. Comprende:
   a. tutti i servizi essenziali;
   b. configurazione personalizzata;
   c. gestione di più categorie di partecipanti;
   d. supporto organizzativo;
   e. strumenti di monitoraggio aggregato;
   f. reportistica avanzata;
   g. assistenza durante le fasi della consultazione.
3. Può includere la gestione di consultazioni articolate in più quesiti o sessioni.

Articolo 8 – Livello INSTITUTIONAL

1. È destinato a istituzioni, organizzazioni complesse, università, reti associative e soggetti con esigenze di governance articolate.
2. Comprende:
   a. ambiente dedicato o configurazione riservata;
   b. gestione di più consultazioni;
   c. profili organizzativi differenziati;
   d. procedure documentali personalizzate;
   e. reportistica istituzionale;
   f. supporto tecnico dedicato;
   g. verifiche di sicurezza commisurate al rischio;
   h. eventuale audit indipendente.
3. Le funzionalità e i livelli di servizio sono definiti nel contratto.

Articolo 9 – Livello PEOPLES & INTERNATIONAL

1. È destinato a popoli, comunità, organizzazioni rappresentative, reti internazionali e iniziative di partecipazione collettiva.
2. È progettato per consultazioni riguardanti:
   a. autodeterminazione dei popoli;
   b. diritti politici, economici, sociali e culturali;
   c. tutela delle lingue e delle identità collettive;
   d. risorse naturali e patrimonio comune;
   e. organizzazione istituzionale;
   f. modelli di rappresentanza e partecipazione;
   g. orientamenti sul futuro delle comunità.
3. Può prevedere:
   a. consultazioni multilingue;
   b. procedure di accreditamento specifiche;
   c. partecipazione distribuita territorialmente;
   d. assistenza alle comunità;
   e. documentazione plurilingue;
   f. osservazione indipendente;
   g. rapporti comparativi;
   h. audit rafforzato.
4. Il livello non attribuisce automaticamente alla consultazione la natura di referendum pubblico ufficiale né conferisce riconoscimento internazionale al soggetto promotore o al risultato.

Articolo 10 – Modularità

I livelli di servizio possono essere integrati con moduli opzionali:

1. multilinguismo;
2. assistenza e accessibilità;
3. formazione degli operatori;
4. gestione documentale;
5. audit indipendente;
6. osservazione della consultazione;
7. reportistica avanzata;
8. integrazione con sistemi esterni;
9. supporto legale-documentale;

10. assistenza tecnica continuativa.

I moduli che costituiscono garanzie indispensabili per la sicurezza, la riservatezza o la conformità normativa non possono essere eliminati per ragioni di risparmio quando risultino necessari.

PARTE III – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Articolo 11 – Componenti del corrispettivo

Il prezzo di ogni servizio è determinato sulla base delle seguenti componenti:

1. costo di attivazione;
2. configurazione della consultazione;
3. numero stimato dei partecipanti;
4. durata del servizio;
5. complessità delle procedure;
6. numero dei quesiti;
7. numero delle lingue;
8. livello di assistenza;
9. requisiti di sicurezza;
10. attività di audit e verifica;
11. produzione documentale;
12. eventuali integrazioni tecnologiche.

Articolo 12 – Fasce dimensionali

Ai fini della preventivazione, il numero dei partecipanti può essere classificato nelle seguenti fasce indicative:

Fascia	Partecipanti stimati
A	Fino a 500
B	Da 501 a 2.000
C	Da 2.001 a 10.000
D	Da 10.001 a 50.000
E	Da 50.001 a 250.000
F	Oltre 250.000

1. Le fasce costituiscono parametri organizzativi e non rappresentano limiti automatici della piattaforma.
2. La capacità effettiva deve essere verificata mediante prove tecniche e test di carico.
3. Per consultazioni superiori a 250.000 partecipanti è obbligatoria una valutazione tecnica dedicata.
4. Il preventivo deve indicare la fascia applicata e le eventuali condizioni di adeguamento.

Articolo 13 – Durata

1. La durata del servizio è determinata in funzione del calendario della consultazione.
2. Il preventivo distingue:
   a. preparazione;
   b. accreditamento;
   c. apertura della consultazione;
   d. periodo di partecipazione;
   e. scrutinio;
   f. verifica;
   g. pubblicazione del rapporto.
3. Le consultazioni permanenti o periodiche sono disciplinate mediante contratti specifici, con indicazione dei cicli di rendicontazione.
4. Per le consultazioni permanenti può essere previsto un corrispettivo periodico, indipendente dall'orientamento delle preferenze espresse.

Articolo 14 – Formula generale di calcolo

Il corrispettivo complessivo è determinato secondo la seguente struttura:

CT = A + C + P + D + M + S + V + E − R

Dove:

- **CT** = corrispettivo totale;
- **A** = attivazione;
- **C** = configurazione;
- **P** = componente dimensionale relativa ai partecipanti;
- **D** = durata;
- **M** = moduli aggiuntivi;
- **S** = sicurezza e assistenza;
- **V** = verifica, audit e reportistica;
- **E** = eventuali esigenze straordinarie;
- **R** = riduzioni o agevolazioni ammesse.

1. Ogni componente deve essere descritta nel preventivo.
2. Non possono essere applicate voci non previamente comunicate, salvo modifiche richieste e approvate dal committente.
3. Il calcolo deve essere proporzionato ai costi e alle prestazioni effettive.
4. La formula costituisce un modello di preventivazione e non un listino di prezzi già approvato.

Articolo 15 – Tariffe e aggiornamento

1. Il tariffario economico con importi effettivi è approvato con apposita deliberazione.
2. La deliberazione deve essere preceduta da:
   a. analisi dei costi;
   b. verifica della capacità tecnica;
   c. valutazione delle risorse umane;
   d. stima dei costi infrastrutturali;

e. valutazione dei costi di sicurezza e protezione dei dati;
f. verifica degli oneri fiscali e amministrativi.
3. Le tariffe sono pubblicate in un documento accessibile.
4. Ogni aggiornamento deve essere motivato e comunicato preventivamente.

PARTE IV – AGEVOLAZIONI E ACCESSIBILITÀ ECONOMICA

Articolo 16 – Beneficiari delle agevolazioni

Possono richiedere condizioni agevolate:

1. comunità e popoli con limitate risorse economiche;
2. associazioni senza scopo di lucro;
3. organizzazioni umanitarie;
4. enti di ricerca e università;
5. organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti;
6. organizzazioni di rappresentanza sociale;
7. iniziative di partecipazione civica con comprovata utilità collettiva.

Articolo 17 – Criteri di concessione

1. Le agevolazioni sono riconosciute sulla base di criteri oggettivi e documentabili.
2. Sono valutati:
   a. natura del soggetto richiedente;
   b. finalità della consultazione;
   c. numero dei partecipanti;
   d. disponibilità finanziaria;
   e. interesse collettivo;
   f. eventuale contributo del richiedente alla partecipazione pubblica.
3. L'agevolazione non può essere subordinata all'esito della consultazione.
4. Non sono ammesse agevolazioni discriminatorie fondate sull'orientamento politico o sull'opzione sostenuta.

Articolo 18 – Fasce di agevolazione

Il sistema può prevedere:

- **Fascia ordinaria:** applicazione del tariffario generale.
- **Fascia sociale:** riduzione parziale per enti non lucrativi e iniziative di utilità collettiva.
- **Fascia comunitaria:** condizioni particolarmente favorevoli per comunità con limitate risorse.
- **Fascia di sostegno ai popoli:** finanziamento totale o parziale attraverso il Fondo per la Partecipazione dei Popoli.

Le percentuali e i limiti economici sono stabiliti annualmente con deliberazione pubblica.

Articolo 19 – Tutela delle garanzie

1. Le agevolazioni non possono comportare una riduzione delle garanzie essenziali di sicurezza, riservatezza, integrità e correttezza dello scrutinio.
2. Qualora un progetto non disponga delle risorse necessarie per tali garanzie, il SIPSE può proporre un finanziamento integrativo, una diversa configurazione del servizio o il rinvio dell'attivazione.
3. La sostenibilità economica non può prevalere sui requisiti minimi di tutela dei partecipanti.

PARTE V – FONDO PER LA PARTECIPAZIONE DEI POPOLI

Articolo 20 – Istituzione

1. È istituito, nell'ambito del modello economico del SIPSE-DPS, il **Fondo per la Partecipazione dei Popoli**.
2. Il Fondo è destinato a sostenere consultazioni e iniziative democratiche di interesse collettivo che non dispongano di risorse sufficienti.
3. Il Fondo opera secondo criteri di trasparenza, imparzialità e indipendenza.

Articolo 21 – Fonti di finanziamento

Il Fondo può essere alimentato mediante:

1. stanziamenti deliberati dal SIPSE;
2. una quota dei ricavi netti dei servizi;
3. contributi volontari;
4. donazioni;
5. sovvenzioni e finanziamenti ammissibili;
6. convenzioni con soggetti pubblici o privati;
7. contributi di cooperazione internazionale;
8. altre entrate lecite compatibili con le sue finalità.

Articolo 22 – Destinazione delle risorse

Le risorse possono essere impiegate per:

1. sostenere consultazioni di popoli e comunità;
2. finanziare servizi essenziali;
3. favorire la partecipazione di persone con limitate possibilità economiche;
4. sostenere traduzioni e accessibilità;
5. finanziare verifiche indipendenti;
6. promuovere formazione e alfabetizzazione democratica;
7. sviluppare strumenti tecnologici aperti e sicuri;
8. sostenere progetti di cooperazione tra comunità.

Articolo 23 – Indipendenza dei finanziatori

1. Nessun finanziatore può imporre la formulazione di un quesito, la selezione delle opzioni o l'orientamento del risultato.
2. Le donazioni non possono essere condizionate alla vittoria di una determinata opzione.
3. I contributi di valore rilevante sono sottoposti a verifica e pubblicazione secondo le regole applicabili.
4. Il beneficiario del finanziamento conserva la propria autonomia nella definizione della consultazione, nel rispetto delle norme e delle garanzie del sistema.

Articolo 24 – Quota di alimentazione

1. La quota dei ricavi destinata al Fondo è determinata annualmente con deliberazione economico-finanziaria.
2. La deliberazione indica:
   a. base di calcolo;
   b. percentuale o importo;
   c. modalità di accantonamento;
   d. criteri di utilizzo;
   e. modalità di rendicontazione.
3. La quota non è fissata definitivamente dal presente Regolamento, in attesa della verifica dei costi effettivi e dell'approvazione del bilancio.
4. È vietato presentare come già disponibile una somma non effettivamente incassata e accantonata.

PARTE VI – PAGAMENTI E RAPPORTI CONTRATTUALI

Articolo 25 – Preventivo

1. Ogni servizio è preceduto da un preventivo scritto.
2. Il preventivo deve contenere:
   a. identificazione del committente;
   b. descrizione del servizio;
   c. livello tariffario;
   d. numero stimato dei partecipanti;
   e. durata;
   f. moduli inclusi;
   g. eventuali esclusioni;
   h. costi e imposte applicabili;
   i. condizioni di pagamento;
   j. condizioni di modifica o annullamento.
3. Il preventivo deve distinguere chiaramente i servizi obbligatori da quelli facoltativi.

Articolo 26 – Modalità di pagamento

Salvo diversa previsione contrattuale, il pagamento può essere articolato in tre fasi:

1. **30%** alla sottoscrizione del contratto e all'avvio della configurazione;
2. **40%** al completamento della configurazione e prima dell'attivazione;
3. **30%** alla conclusione del servizio e alla consegna della documentazione finale.

Le percentuali costituiscono uno schema indicativo. Il contratto può prevedere pagamenti periodici, anticipati o per fasi, in funzione della natura e della durata del progetto.

Articolo 27 – Modifiche del servizio

1. Le modifiche richieste dal committente dopo l'approvazione del preventivo devono essere documentate.
2. Le variazioni che comportano costi aggiuntivi richiedono l'approvazione del committente.
3. Le modifiche non possono compromettere la segretezza, la neutralità o l'integrità della consultazione.
4. Gli interventi necessari per correggere vulnerabilità o incidenti di sicurezza sono gestiti secondo il contratto e il piano di sicurezza, senza essere subordinati a richieste che possano pregiudicare i partecipanti.

Articolo 28 – Annullamento e rimborso

1. Il contratto disciplina le conseguenze economiche dell'annullamento.
2. Sono distinguibili:
   a. costi già sostenuti;
   b. prestazioni già eseguite;
   c. attività non ancora avviate;
   d. eventuali costi di terzi non recuperabili.
3. Nessun rimborso può essere subordinato all'esito della consultazione.
4. In caso di sospensione per gravi rischi di sicurezza o violazioni sostanziali, si applicano le condizioni contrattuali e le norme vigenti.

PARTE VII – CONTABILITÀ, CONTROLLO E TRASPARENZA

Articolo 29 – Separazione contabile

1. I ricavi e i costi del SIPSE-DPS devono essere identificabili nella contabilità del soggetto che eroga il servizio.
2. Devono essere distinti almeno i seguenti centri di costo:
   a. infrastruttura tecnologica;
   b. sicurezza informatica;
   c. personale e assistenza;
   d. sviluppo e manutenzione;
   e. audit e verifiche;
   f. traduzioni e accessibilità;

g. amministrazione e gestione contrattuale;
h. Fondo per la Partecipazione dei Popoli.

3. La separazione contabile deve consentire la ricostruzione dei costi e dei ricavi.

Articolo 30 – Rendicontazione annuale

È predisposto un rapporto economico annuale contenente:

1. ricavi complessivi;
2. costi complessivi;
3. numero e tipologia dei servizi erogati;
4. fasce dimensionali delle consultazioni;
5. agevolazioni riconosciute;
6. contributi ricevuti;
7. risorse destinate al Fondo;
8. spese sostenute dal Fondo;
9. investimenti tecnologici;
10. eventuali criticità economiche.

La pubblicazione avviene nel rispetto della riservatezza commerciale e della normativa applicabile.

Articolo 31 – Verifica indipendente

1. La gestione economica può essere sottoposta a verifica indipendente.
2. La verifica riguarda la coerenza tra:
   a. servizi dichiarati;
   b. prestazioni erogate;
   c. corrispettivi applicati;
   d. agevolazioni;
   e. entrate e uscite del Fondo.
3. Il soggetto incaricato deve essere indipendente dalle attività commerciali oggetto di verifica.
4. La verifica economica non sostituisce l'audit tecnico e democratico della consultazione.

PARTE VIII – SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO

Articolo 32 – Destinazione dei ricavi

I ricavi derivanti dai servizi possono essere destinati a:

1. copertura dei costi operativi;
2. manutenzione e sicurezza;
3. sviluppo tecnologico;
4. formazione del personale;
5. audit e verifiche;
6. accessibilità e multilinguismo;

7. sostegno alle comunità;
8. alimentazione del Fondo;
9. riserve per continuità operativa e gestione degli incidenti.

Articolo 33 – Divieto di dipendenza dal risultato

1. La sostenibilità economica del SIPSE-DPS non può dipendere dalla vittoria di una determinata opzione.
2. Non sono consentiti:
   a. premi per il raggiungimento di un risultato politico;
   b. commissioni sulle preferenze espresse;
   c. maggiorazioni collegate alla vittoria del promotore;
   d. compensi per la manipolazione dell'affluenza;
   e. pagamenti per l'esclusione di partecipanti legittimati.
3. I contratti devono contenere una clausola espressa di indipendenza del risultato.

Articolo 34 – Revisione del modello economico

1. Il modello economico è sottoposto a revisione almeno annuale.
2. La revisione tiene conto:
   a. dei costi effettivi;
   b. del numero di consultazioni;
   c. delle prestazioni tecniche;
   d. delle esigenze di sicurezza;
   e. delle agevolazioni concesse;
   f. dell'evoluzione normativa;
   g. della sostenibilità finanziaria.
3. Le modifiche sono approvate e pubblicate prima della loro applicazione ai nuovi contratti.

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 – Fase sperimentale

1. Nella fase iniziale il SIPSE-DPS opera mediante progetti pilota.
2. Durante tale fase:
   a. i costi sono rilevati analiticamente;
   b. le tariffe sono definite mediante preventivi individuali;
   c. le prestazioni sono limitate alla capacità tecnica verificata;
   d. sono raccolti dati aggregati per la costruzione del tariffario definitivo.
3. La fase sperimentale non autorizza l'erogazione di servizi per i quali non siano state verificate le condizioni minime di sicurezza e conformità.

Articolo 36 – Approvazione del tariffario economico

1. Gli importi effettivi, le percentuali di agevolazione e la quota destinata al Fondo sono approvati con deliberazione separata.
2. La deliberazione deve essere accompagnata da un prospetto dei costi e da una relazione economico-finanziaria.
3. Fino all'approvazione, nessun importo indicativo può essere presentato come tariffa ufficiale e definitiva del SIPSE-DPS.

Articolo 37 – Compatibilità normativa e fiscale

1. I servizi sono erogati nel rispetto della normativa applicabile in materia civile, commerciale, fiscale, contabile, di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
2. Il trattamento fiscale dei corrispettivi, l'applicazione dell'IVA e gli obblighi di fatturazione dipendono dalla forma giuridica effettiva del soggetto erogatore e dalla disciplina applicabile.
3. Il presente Regolamento non attribuisce al SIPSE o al SIPSE-DPS personalità giuridica, autorizzazioni commerciali o qualifiche fiscali non formalmente acquisite.

Articolo 38 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione secondo le procedure interne del SIPSE.
2. La sua applicazione economica è subordinata alla verifica della struttura organizzativa, dei costi, della capacità tecnica e degli adempimenti normativi.
3. Il Regolamento DPS-03 costituisce parte integrante del sistema attuativo istituito con Atto n. 18/2026.

ALLEGATO A

SCHEDA STANDARD DI PREVENTIVAZIONE

Identificazione del progetto

- Codice consultazione:
- Committente:
- Tipologia di soggetto:
- Oggetto della consultazione:
- Livello di servizio richiesto:
- Numero stimato dei partecipanti:
- Durata:
- Lingue:
- Numero dei quesiti:

Componenti economiche

Voce	Importo
Attivazione	Da determinare

Configurazione	Da determinare
Componente partecipanti	Da determinare
Durata	Da determinare
Moduli aggiuntivi	Da determinare
Sicurezza e assistenza	Da determinare
Audit e verifica	Da determinare
Reportistica	Da determinare
Totale parziale	Da determinare
Agevolazione approvata	Da determinare
Imposte applicabili	Da determinare
Totale complessivo	**Da determinare**

Condizioni contrattuali

- Modalità di pagamento:
- Prestazioni incluse:
- Prestazioni escluse:
- Responsabilità delle parti:
- Regole di protezione dei dati:
- Condizioni di sospensione:
- Condizioni di annullamento:

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E DEI DESTINATARI

Livello	Destinatari prevalenti	Finalità
ESSENTIAL	Piccole associazioni e comitati	Consultazioni semplici
PROFESSIONAL	Partiti, ONG, sindacati, fondazioni	Consultazioni strutturate
INSTITUTIONAL	Università, istituzioni, reti organizzate	Processi complessi
PEOPLES & INTERNATIONAL	Popoli, comunità, reti internazionali	Partecipazione collettiva e consultazioni sui diritti

---

ALLEGATO C

CLAUSOLA CONTRATTUALE DI INDIPENDENZA DEL RISULTATO

Il committente riconosce che il servizio SIPSE-DPS ha natura esclusivamente tecnica, organizzativa e documentale.

Il corrispettivo pattuito remunera le prestazioni effettivamente previste dal contratto e non è in alcun modo collegato al risultato della consultazione.

Il committente non può richiedere, direttamente o indirettamente, la modifica dei voti, l'alterazione dello scrutinio, l'esclusione arbitraria di partecipanti, la soppressione di risultati validamente acquisiti o il rilascio di attestazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate.

Il SIPSE-DPS conserva la propria indipendenza operativa e può sospendere il servizio in presenza di violazioni sostanziali, rischi per la sicurezza o tentativi di interferenza con la regolarità della consultazione.

FINE DEL REGOLAMENTO DPS-03

SIPSE – Democratic Participation System
Un'infrastruttura democratica per i popoli, le istituzioni e le organizzazioni.

Documento progettuale – Versione 1.0 – Soggetto ad approvazione e verifica giuridica, fiscale, tecnica e organizzativa.